

AMPLIAMENTO DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA

Variante urbanistica relazione

ELABORATO N.

AL3

bis

VERS. **04**

REV. **01**

PROFESSIONISTI INCARICATI

COMMITTENTE

DATA

17.01.2020

dott. for. Enrico Siardi

arch. Paola Cigalotto

Comune di Rivignano Teor

dott. geol. Luca Bincoletto

dott. for. Giulio Cosola

Premessa

La zona interessata dal progetto di ampliamento del Parco dello Stella è quella riferita al nuovo Comune Rivignano-Teor, creato dall'unione dei due territori separati di Rivignano e di Teor. L'unione è stata formalizzata il 1° gennaio 2014, sulla base della Legge regionale n° 1 del 7/02/2013.

Uno dei primi passi effettuati dalla nuova amministrazione è l'ampliamento del Parco dello Stella, che attualmente interessa il vecchio territorio di Rivignano, per includere le aree fluviali dell'ex Comune di Teor. Sotto il profilo urbanistico il territorio comunale è ancora separato in due piani regolatori distinti. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 1 del 07.02.2013 restano infatti in vigore le prescrizioni dei due piani vigenti:

- Rivignano: Variante generale n. 12 al PRGC approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 60 del 11/12/2001 e divenuta esecutiva con DPG n° 0256/Pres. del 25/07/2003. Successivamente sono state apportate ulteriori varianti allo strumento urbanistico - dal n. 13 al n. 36 - che hanno avuto per oggetto sia aspetti azionari sia normativi del piano ma che non hanno inciso in modo significativo sui parametri generali posti dalla variante n° 12. Con la Variante n° 28, adottata con delibera di Consiglio n. 17 del 28/04/20011, approvata con delibera del Consiglio n. 31 del 26/09/2011 e confermata con la pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 2607 del 29/12/2011 sul BUR del 11/02/2012, il Comune ha provveduto alla reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali. Quest'ultima variante inoltre riassume tutte le altre precedenti.

- Teor: Variante generale n. 8 al PRGC di revisione dei vincoli espropriativi e procedurali, adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 27/12/2012 approvata con delibera consigliere n° 10 del 30/05/2013 e resa esecutiva con DPGR n° 0177/Pres. del 20/09/2013. Successivamente allo strumento urbanistico è stata apportata un'unica variante, la n° 9, che ha per oggetto solamente variazioni normative. Si individuano, come elementi di interesse e di contatto con il Parco, il PAC approvato del borgo di interesse storico ambientale di Chiarmacis, la zona A del Mulino di Rivarotta e la zona ricettiva ricreativa di Rivarotta interna all'ARIA, dove è stata approvata già nel 1983 una concessione del Ministero LLPP-Genio civile per la realizzazione di ormeggi e posti barca.

E' attualmente in corso la redazione del nuovo PRGC del Comune di Rivignano Teor, le cui direttive sono state approvate con Delibera n. 42 del 28.09.2015. La presente variante al Parco è stata accompagnata da incontri di coordinamento con gli estensori del piano. Il nuovo Piano struttura e il Piano operativo in corso di redazione saranno coerenti con il Parco ampliato.


Il progetto del Piano del Parco dello Stella è stato approvato nel 2005 per il solo Comune di Rivignano e con la presente variante viene ampliato al territorio del nuovo Comune di Rivignano Teor.

Ai sensi delle leggi regionali vigenti la variante è di livello regionale.

Motivazioni e contenuti della variante

La variante si rende necessaria per i seguenti motivi:

- estendere i principi di tutela dell'ambiente fluviale e di promozione del territorio dal punto di vista turistico anche al territorio di Teor, uniformando la normativa che riguarda aree molto simili;
- aggiornare le norme alle leggi vigenti sovraordinate;
- introdurre modifiche volte ad una migliore gestione del Parco e dei suoi obiettivi, a seguito di criticità e di proposte emerse nella fase di attuazione e nel processo partecipato avviato nella fase di revisione ampliamento del Parco.



La superficie complessiva del parco è di 792 ha con un aumento di 152 ha.

Articolazione normativa del Parco

Entro il parco comunale vi sono due ambiti normativi di competenza comunale che sono stati mantenuti separati per la diversa valenza e forza normativa che possiedono:


1. le norme gestionali del parco comunale, che assumono valore di Regolamento comunale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
2. le norme inerenti la componente urbanistica ed edilizia, che costituiscono variante n. 40 al PRGC del comune di Rivignano e variante n. 12 al PRGC del comune di Teor.

Oltre alle due normative citate ve ne sono altre di più vasta applicazione che incidono in maniera sostanziale sulla gestione del parco tra cui le più rilevanti sono la normativa forestale, le norme di tutela dei prati stabili, le norme regolamentari del Piano di gestione del SIC Risorgive dello Stella, le norme del biotopo Risorgive di Zarnicco, le norme di salvaguardia dell'A.R.I.A. n. 14 Fiume Stella e le norme di tutela del paesaggio. Il progetto di parco fornisce gli elementi cartografici per poterle applicare, senza tuttavia inglobarle integralmente nella propria normativa.

A seguito delle analisi eseguite sullo stato di attuazione del parco e sullo stato del territorio si è deciso di mantenere l'articolazione normativa del Piano del parco vigente, che ha dimostrato la propria efficacia, con alcune modifiche volte a eliminare i rimandi ad altri strumenti comunali, a recepire alcune richieste di privati e dell'Ente gestore, oltre che in coerenza alle direttive approvate dall'Amministrazione.

Modifiche alla zonizzazione




















Nella Tav. A08 si è proceduto all'unione dei due piani, compreso il Parco vigente e al confronto tra le due

























legende piani vigenti

Rivignano Piano regolatore vigente e Parco vigente











ZONE OMOGENEE

	Zone residenziali "A", "B", "C"		Zona "E9"
	Zona "D2"		Zona "F4"
	Zona "D3"		Zona "F4 A"
	Zona "D3 extra"		Zone dei Parchi strutturali, aree di sosta
	Aree "standard"		Zona "H2"
	Zona "E4" Zona agricolo-paesaggistiche		Zona "H3"
	Zona "E6"		Zone per verde privato, orti e giardini
	Zona "E7" Zona agricole filtro		Zona a bosco
	Zona "E8" Zona agricola di salvaguardia		Zona "VAF" Zona di valorizzazione ambientale della frazione di Flambruzzo
			Zona per attracco canoe

VIABILITA', LIMITI, RISPETTI

	Confine comunale		Viabilità esistente
	Perimetro Parco Comunale		Viabilità di progetto (prescrittiva se in bianco, indicativa se coperta da zonizzazione)
	Perimetro aree di reperimento "Risorgive dello Stella" (L.R. n°42/1996 - art. 70 com. 1 lett. p)		Fasce rispetto stradale
	Limite fasce rispetto galasso		Fasce rispetto depuratori
	Fasce rispetto cimiteriale		Aree a rischio idrogeologico
	Perimetro piano attuativo		Alberi monumentali isolati
	Perimetro piano attuativo di ristrutturazione urbanistica		Ponte di progetto
	Aree per strutture di emergenza		Area interessata alla viabilità pedonale limitatamente al piano terra
	Accesso veicolare esclusivo per ambulanze, mezzi di soccorso e di sicurezza		Acque
	Edifici da tutelare		Pista ciclabile di progetto
	Perimetro area Biotopo "Risorgive Zarnicco"		Filari

Teor piano vigente

	Zona A - Di nucleo tipico storico
	Zona A7 - Libera inedificabile
	Zona B1 - Di completamento, intensiva
	Zona B2 - Di completamento, estensiva
	Zona B3 - Di completamento, consolidativa
	Zona C - Di espansione
	Zona D2/H2 - Industriale / Commerciale, di interesse comunale
	Zona D3 - Industriale, esistente
	Zona E4 - Di interesse agricolo-paesaggistico
	Zona E5 - Di preminente interesse agricolo
	Zona E6 - Di interesse agricolo
	Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive 1a = Parcheggio; 1b = Servizio stradale. 2a = Culto; 2b = Uffici amministrativi; 2c = Centro civico e sociale; 2d = Biblioteca. 3a = Asilo nido; 3b = Scuola materna; 3c = Scuola elementare. 4a = Servizio sanitario; 4b = Cimitero. 5a = Nucleo di verde; 5b = Verde di quartiere; 5c = Sport e spettacoli all'aperto. 6a = Impianto per servizio a rete; 6a/1 = Impianto di depurazione; 6b = Deposito / magazzino; 6c = Servizi ed attrezzature per attività produttive; 6d = Ecopiazzola. n % = Percentuale di area per categoria di servizi ed attrezzature.
	Zona V1 - Di verde privato, di servizio
	Zona V2 - Di verde privato, di protezione
	Filo fisso
	Corte inedificabile
	Cortina muraria o vegetale
	Piano regolatore particolareggiato previgente, perimetro
	Piano regolatore particolareggiato previsto, perimetro
	Area ricettivo-complementare, perimetro
	Bene soggetto a vincolo culturale di cui a Dlgs 42/2004, p. II
	Zona di interesse archeologico
	Vincolo paesaggistico di cui a Dlgs 42/2004, p. III, lim da corso d'acqua
	Area di rilevante interesse ambientale di cui a Lr 42/1996, art. 5
	Area di bosco
	Area di rimboschimento
	Punto panoramico
	Attracco
	Edificio di particolare interesse storico-artistico o documentale
	Viabilità, esistente / prevista
	Percorso ciclabile, esistente
	Percorso ciclabile, previsto
	Acquedotto, adduttrice
	Gasdotto, dorsale
	Elettrodotto, alta tensione
	Limite di distanza
	Area soggetta a servitù militare
	Aree allagabili con lama d'acqua compresa tra 30 e 70 cm, perimetro

Le modifiche alla zonizzazione consiste nelle seguenti operazioni (tav. AL03)

- 1) **Ridisegno su GIS** della parte di Parco relativa al territorio di Teor per uniformare basi cartografiche;
- 2) **Ampliamento e ridefinizione del perimetro del Parco dello Stella**, sia nella parte vigente (dove ad esempio sono state incluse le vasche dismesse delle peschiere a nord di Sivigliano) sia nella parte di Teor;
- 3) **Vengono individuate nel territorio di Teor le seguenti zone già presenti a Rivignano:**
 - **Zone F4A** “ di tutela ambientale e paesaggistica del Parco dello Stella”;
 - **Ex Zone E9** – rinominate **Zone E4P** – “degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella” ;
 - **Zone dei parchi strutturati, aree di sosta:** individuata a Rivarotta in corrispondenza dell’area già attrezzata ad usi ricettivo ricreativi sul fiume Stella, area che presenta le caratteristiche di “porta sud” del Parco e costituisce l’ unico accesso pubblico al fiume nella parte sud;
 - **Ex Zona attracco canoe** - zona “Invariata” nelle norme vigenti e rinominata **Zona “ormeggi”** – comprende gli attracchi già individuati nel piano di Teor e gli ormeggi del Piano del parco;
- 4) **Vengono inserite nuove zone e simboli:**
 - 3.1 **Percorsi esistenti e Percorsi di progetto:**

la variante ridisegna la rete dei percorsi ciclabili e pedonali recependo progetti in corso di realizzazione e di progettazione a scala comunale e sovracomunale, costruendo un percorso continuo da nord a sud e connessioni con le frazioni e con gli altri Comuni. Alcuni percorsi del parco vigente vengono eliminati in quanti non più necessari;
 - 3.2 **Aree archeologiche:**

la variante introduce le aree archeologiche segnalate nell’archivio regionale IPAC, per maggior tutela delle stesse, con relativa normativa;
 - 3.3 **Ponti ciclopedonali:**

la variante introduce i ponti ciclopedonali in corso di realizzazione o già previsti, quelli necessari per completare la rete di fruizione di mobilità lenta e già individuati nella carta di progetto del parco vigente; vengono eliminati i ponti non necessari.
- 5) **A sostituzione delle “Zone invariate” vigenti nel Parco si propone l’eliminazione delle zone:**
 - 6) Zona E6 - d’interesse agricolo
 - 7) Zona E7 - agricola di “filtro” per gli abitati
 - 8) Zona di verde privato, orti e giardiniTali aree vengono inserite nelle zone F4A o E4P.
- 6) **Vengono individuate più chiaramente le aree Standard: zone S** per “servizi ed attrezzature pubbliche e ad uso pubblico”, esistenti o previste, computabili ai fini degli standard urbanistici e vengono distinti i **Servizi tecnologici St** (depuratore). Il vincolo relativo al depuratore viene corretto.
- 7) Vengono recepiti nelle varie zone gli interventi effettuati e previsti dal **Progetto LIFE** di rimboscamento a nord di Flambruzzo e alla confluenza tra fiume Taglio e Fiume Stella.
- 8) Il simbolo di albero monumentale del Piano di Rivignano viene eliminato in quanto l’albero non esiste.

Legenda piano ampliato, variante

Legenda

Zone omogenee Parco dello Stella



Zone A



E4P - degli insediamenti esistenti del Parco dello Stella



Zona F4A - di tutela ambientale e paesaggistica del Parco dello Stella



Zone dei Parchi strutturati, aree di sosta



Zona VAF - di valorizzazione ambientale della frazione di Flambruzzo



Acque



Aree standard

SC - attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura; LI - laboratorio idrobiologico
 SP - attrezzature per la viabilità e trasporti
 SV - attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto



Servizi tecnologici



Piano regolatore particolareggiato previgente



Zone di interesse archeologico



Percorso ciclabile esistente



Percorso ciclabile previsto



ZSC - IT3320026 Risorgive dello Stella



Area di rilevante interesse ambientale di cui alla LR 42/1996, art.5



Perimetro area Biotopo

Ponti ciclopedonali



Ormeggi



Fascia rispetto depuratore



Elettrodotto



Acquedotto



Viabilità di progetto



Limite di distanza



Perimetro Parco Comunale

AMPLIAMENTO DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA DI RIVIGNANO TEOR

ELABORATO N.

AL03

variante agli strumenti urbanistici

VER. 01

REV. 00

scala 1 : 5.000

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott. for. Enrico Siardi

dott. arch. Paola Cigalotto

COMMITTENTE

Comune di Rivignano


DATA

20.10.2017


dott. for. Giulio Cosola

dott. geol. Luca Bincoletto

**Varianti conseguenti all'ampliamento dei Parco dello Stella
tav. AL03 PARTE NORD (vedere tav. 1:5000)**



tav. AL03 PARTE SUD



Modifiche alle norme di attuazione

La presente variante prevede la modifica delle norme di attuazione del Parco vigente per includere le zone agricole di Teor (non comprese in zona F del PURG) e per introdurre una maggior facilità nella gestione del parco; in particolare è emersa la richiesta di consentire la promozione e la vendita diretta dei prodotti agricoli delle aziende del parco e di consentire una maggior flessibilità per le destinazioni coerenti con le finalità del parco.

Si eliminano inoltre i riferimenti normativi superati inserendo parametri e indici della LR 19/2009 e smi. L'inserimento del Volume utile non incide sul carico urbanistico in quanto è relativo alle sole zone E4P (molto limitate e relative a complessi edificati esistenti) e a zone non residenziali. Inoltre la definizione di volume del Piano vigente di Rivignano e applicato nel Parco è già ora assimilabile a quella di volume utile (art. 6 NTA).

Si integrano le norme inserendo:

- le Distanze per gli allevamenti zootecnici, come richiesto per una maggiore tutela e una più chiara gestione: in questo caso vengono inserite le previsioni vigenti a Rivignano come modificate dal piano regolatore in corso di redazione;
- le aree archeologiche; la variante introduce le aree archeologiche segnalate nell'archivio regionale IPAC, per maggior tutela delle stesse.
- i ponti ciclopedonali;
- le norme geologico-idrauliche;
- l'allegato normativo a recepimento del PAIR.

A sostituzione delle "Zone invariate" vigenti si propone il recepimento delle rispettive zone già vigenti:

- Zona VAF - Zona di Valorizzazione Ambientale di Flambruzzo;
- Zona Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico "S" articolate nelle varie categorie di legge presenti nel Parco; per tali aree e per i percorsi ciclabili da realizzare è stata inserita nelle norme all'art. 1.1 una "Flessibilità in fase di attuazione" che consente di apporre in fase di realizzazione delle opere pubbliche il necessario vincolo di esproprio e le modifiche conseguenti alla redazione dei progetti di dettaglio tramite apposita variante al PRGC secondo le norme vigenti sovraordinate;
- Zona residenziale A (area di Villa S. Ottelio); si recepiscono le norme vigenti con l'aggiunta della possibilità di opere per il superamento di barriere architettoniche e la modifica delle destinazioni d'uso, attualmente orientate alla residenza, per finalizzarle alla fruizione e gestione del Parco.
- A sostituzione delle Zone invariate "attracco canoe" vigenti si inserisce la zona "Ormeggi" integrata con le previsioni vigenti a Teor.

Nelle zone E4P (ex E9) vengono chiarite le funzioni ammesse per consentire un'agricoltura multifunzionale in risposta alle richieste dell'Ente gestore e in coerenza con le finalità di turismo agroalimentare sostenibile a basso impatto previste nelle direttive approvate dall'Amministrazione.

Vengono integrate le definizioni delle Strutture leggere a seguito di richieste dell'Ente Gestore per una più chiara attuazione degli obiettivi di Piano e per lo stesso motivo viene integrata la norma sui Parchi strutturati, dove la superficie coperta massima complessiva viene portata a 100 m².

Si prevedono quindi le seguenti modifiche alle norme urbanistiche:

NORME URBANISTICHE

Obiettivo: assicurare che gli interventi di modificazione permanente del territorio (edificazione in primis) siano compatibili con il contesto ambientale e con le finalità del parco comunale.

Le seguenti norme integrano e specificano il PRGC vigente entro il perimetro di Parco Comunale dello Stella, che costituiscono variante n. 40 al PRGC del Comune di Rivignano e variante n. 12 al PRGC del Comune di Teor, ai sensi della LR 42/96 e smi. I PAC approvati si intendono recepiti.

Art. 1- Definizioni

Edificazione: per *edificazione* nella presente normativa si intende la realizzazione di volumi fissi fuori terra; non è considerata edificazione la realizzazione di:

- strutture leggere (vedi definizione);
- piccoli manufatti per l'esercizio di servizi pubblici, per arredo o inerenti opere di regimazione idraulica, miglioramento ambientale o sistemazione delle infrastrutture minori;
- infrastrutture minori (vedi definizione);

Strutture leggere: per *strutture leggere* nella presente normativa si intendono le strutture di piccole dimensioni, quali chioschi, tettoie, ricoveri per animali, osservatori, staccionate, cartelli e gli altri manufatti destinati alla fruizione ambientale/ricreativa a basso impatto, alla realizzazione di interventi di rinaturazione, all'esercizio dell'attività agricola (compresa vendita dei prodotti agricoli) o al ricovero temporaneo di animali allevati allo stato brado. Sono ammessi inoltre osservatori per avifauna ai soli fini ricreativi di h max 3 m. Per la realizzazione delle strutture leggere è consentita l'esecuzione di modeste opere di fondazione a sostegno di pali ed altri elementi portanti; sono anche consentite le strutture poggianti su pali rivolte a minimizzare l'impatto sul regime idraulico e superare in tal modo gli eventuali vincoli del PAIR.

infrastrutture minori: per *infrastrutture minori* nella presente normativa si intendono le strade campestri, le strade e piste forestali, le piste ciclabili, i sentieri, i percorsi attrezzati, i ponti e le passerelle necessari alla fruizione ambientale del parco e all'esercizio dell'attività agricola e selvicolturale a carattere non industriale.

Parametri e indici: come da normative sovraordinate vigenti: in particolare LR 19/2009 come modificata dalla LR 24/2017 e smi.

Flessibilità in fase di attuazione: l'attuazione come opera pubblica degli interventi individuati nelle tavole di progetto può ammettere, senza necessità di variante al Parco e secondo le procedure della LR 5/2007, una flessibilità di tracciati e di perimetri di zona in sede di progettazione puntuale e ai fini dell'esproprio. La flessibilità dei tracciati è volta alla realizzazione delle infrastrutture minori di fruizione del parco, la flessibilità dei perimetri di zona riguarda adattamenti delle aree a servizi.

Art. 2 - Zona F4 A – di tutela ambientale e paesaggistica del Parco dello Stella

Comprende la quasi totalità del territorio del parco, ed include al suo interno tutti gli elementi naturali ritenuti caratterizzanti (boschi, prati stabili, acque, ...) e le aree agricole limitrofe.

La zona F4A assume a livello urbanistico un valore di tutela generale, con l'obiettivo di prevenire la distruzione degli ambienti naturali di pregio esistenti e le alterazioni paesaggistiche di maggior rilievo. Tale obiettivo viene perseguito tramite il divieto di edificazione e di realizzazione di infrastrutture (qualora non rivolte alla fruizione del parco). Ai sensi del PURG sono ammesse le attività agricole compatibili con la destinazione prevalente di salvaguardia e valorizzazione ambientale, compresi impianti tecnologici strettamente a servizio delle attività agricole, quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e reti antigrandine e/o antiparassitarie.

Fatte salve le norme del P.A.I.R. allegate, valgono le norme seguenti.

E' vietata l'*edificazione*.

E' consentita la realizzazione delle *infrastrutture minori* qualora queste siano necessarie alla gestione del parco e al suo sviluppo.

E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* di dimensioni fino a 20 m² di superficie coperta e 3 m di altezza finalizzate alla fruizione naturalistica del parco e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio.

E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* di dimensioni fino a 40 m² di superficie coperta e 3 m di altezza finalizzate all'attività agricola o al ricovero temporaneo di animali solo se ubicate entro 250 m di distanza dagli edifici aziendali e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio.

Gli interventi sopra elencati sono realizzabili secondo le procedure di legge e previo parere dell'ente gestore del parco, il quale può dettare prescrizioni nel merito dell'ubicazione, delle dimensioni e della tipologia dei manufatti e degli interventi accessori di inserimento ambientale.

E' ammessa la posa delle sole reti tecnologiche interrate, qualora l'intervento non incida negativamente, a insindacabile parere dell'ente gestore, sulla funzionalità degli ecosistemi attraversati, con particolare riguardo alle conseguenze sulla circolazione idrica sotterranea o superficiale. I progetti di posa di reti tecnologiche interrate devono contenere le modalità di ripristino dei luoghi, ripristino che deve essere progettato e diretto da tecnici abilitati ed esperti in materia (norma precedentemente contenuta nelle norme regolamentari del parco).

E' vietata la realizzazione di campi fotovoltaici a terra in quanto tali impianti impedirebbero una corretta percezione del paesaggio prossimo-naturale del parco caratterizzato da fasce boscate che emergono da un conteso agricolo tendenzialmente uniforme e da aree prative e zone umide (vegetazione di modesta altezza non percepibile in presenza di ostacoli visivi).

E' consentito l'allevamento ittico nelle vasche esistenti e tutti gli interventi rivolti alla depurazione delle acque delle peschiere.

Art. 3 - Zona E4P degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella

Sono qui compresi gli edifici esistenti e le relative pertinenze. Nel caso di edifici adibiti all'attività agricola tradizionale le aree ritenute pertinenziali sono state estese ai terreni funzionalmente connessi ai centri aziendali. L'obiettivo è quello di concentrare in queste zone gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove edificazioni connesse allo sviluppo agricolo ed agrituristico delle aziende in un'ottica di integrazione tra attività agricola e gestione del parco.

Fatte salve le norme del P.A.I.R. allegato, valgono le norme seguenti.

A. Destinazioni d'uso: è ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni (compresi impianti tecnologici strettamente a servizio delle attività agricole, quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e reti antigrandine e/o antiparassitarie) e l'agriturismo ai sensi della normativa vigente (comprese piscine a servizio dell'attività agrituristica), la trasformazione e vendita diretta di prodotti locali, le fattorie didattiche e altre funzioni di agricoltura sociale. Sono inoltre consentite le attività funzionali alla gestione del parco e alla fruizione culturale, didattica, sportiva e ricreativa, le attività di ricerca, la realizzazione di percorsi a carattere agricolo, didattico-naturalistico, di interventi e di opere di difesa, attiva e passiva, per la sistemazione di situazioni di dissesto o pericolo, in atto e potenziali.

B. Indici.

1°. OPERE PER RESIDENZA IN FUNZIONE DELLA CONDUZIONE DEI FONDI E DELLE ESIGENZE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

a. Le opere rispettano i seguenti indici:

- a. indice di fabbricabilità fondiaria: max m³/m² 0,03; per l'edificazione possono essere conteggiate anche le aree comprese in zona F4A per un indice fondiario massimo di 0,03 m³/m²;
- b. distanza dal confine: m 5,00 o pari a esistente se inferiore, fermi restando i limiti fissati dal Codice Civile;
- c. distanza da ricovero di animali: min. m 20,00;
- d. altezza:
 - d1. in genere: max m 7,00 o pari ad esistente per ampliamenti;
 - d2. a distanza da confine inferiore a m 5,00: max m 3,00, o pari a esistente se superiore.

b. Ai fini della verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i terreni aventi destinazione agricola, di tutela ambientale e bosco in disponibilità del richiedente, anche se non catastalmente accorpati, purché funzionalmente contigui.

- c. Gli interventi di ampliamento e/o ristrutturazione degli edifici destinati alla residenza agricola possono comportare la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva da adibirsi alla residenza, ai sensi delle norme vigenti.
- d. I rustici annessi alle residenze agricole sono passibili di interventi di risanamento conservativo con contestuale modificazione della destinazione d'uso in residenza agricola rispettando le condizioni di cui al comma precedente.
- e. La realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di unità residenziali, è soggetta alla corresponsione di tutti gli oneri previsti dalla vigente legislazione da parte del proprietario, ad esclusione del caso in cui questi sia imprenditore agricolo a titolo principale.
- f. Il recupero di edifici esistenti al 01.01.2017 ai fini abitativi agricoli è sempre possibile indipendentemente dall'indice.

2°. OPERE PER ATTIVITA' AGRICOLA "STALLE, MAGAZZINI, ANNESSI RUSTICI, ECC."

- a. Le opere rispettano i seguenti indici:
 - a. indice di fabbricabilità fondiaria: max m^3/m^2 0,05; per l'edificazione possono essere conteggiate anche le aree comprese in zona F4A per un indice fondiario massimo di $0,05 m^3/m^2$;
 - b. rapporto di copertura del lotto per edifici in genere:
 - b1. in lotto di superficie inferiore a m^2 2.000: max m^2/m^2 0,30;
 - b2. in lotto di superficie superiore a m^2 2.000: max m^2/m^2 $\frac{500}{\text{sup.lotto}} + 0,05$;
 - c. rapporto di copertura del lotto per serre fisse: max m^2/m^2 0,5; sono escluse dall'applicazione del rapporto di copertura le serre per utilizzazione diretta del suolo.
 - d. distanza dal confine: min. m 5,00 o pari a esistente se inferiore, fermi restando i limiti fissati dal Codice Civile;
 - e. distanza di nuovo ricovero di animali da abitazione di sorveglianza: min. m 20,00;
 - f. altezza:
 - f1. in genere: max m 7,00, o pari a esistente se superiore;
 - f2. a distanza da confine inferiore a m 5,00: max m 3,50, o pari a esistente se superiore.
- b. Gli edifici per ricovero di animali rispettano inoltre le norme di cui al regolamento edilizio.

3°. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E/O INTEGRAZIONE FUNZIONALE PER MOTIVATE ESIGENZE DI EDIFICI ESISTENTI FINO A M^3 200-IN VOLUME E M^2 150 IN SUPERFICIE COPERTA PER OGNI UNITA' EDILIZIO-FUNZIONALE

- a. Le opere sono realizzate in funzione della destinazione esistente o per destinazione agricola o agrituristica, ricettiva, culturale, didattica e ricreativa, compresa la trasformazione e vendita di prodotti locali.
- b. Le opere rispettano una distanza da confine minima di m 5,00, o pari a esistente se inferiore, e un'altezza massima di m 7 o pari ad esistente per ampliamenti.
- c. Sono comunque rispettate le caratteristiche tipologiche storiche e d'uso dei materiali esistenti. Potranno essere concesse deroghe alle prescrizioni relative alle caratteristiche tipologiche e ai materiali da utilizzare solo nel caso in cui le preesistenze non abbiano particolari valori architettonici, tipologici ed ambientali da tutelare.

C. Attuazione e disposizioni particolari

- 1°. Le opere di cui alla sezione B, punti 1°, 2° e 3° sono realizzate mediante intervento diretto. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere, è soggetto alle normative vigenti sovraordinate.
- 2°. Le opere di cui alla sezione B, punto 1° sono consentite esclusivamente all'interno di lotti con edifici di cui al punto 2°, di pari o maggiore superficie coperta, esistenti od oggetto di concessione. In quest'ultimo caso il certificato di abitabilità, per gli edifici di cui al punto 1°, è subordinato all'ultimazione ed utilizzazione per la destinazione prevista in concessione degli edifici di cui al punto 2°.
- 3°. sono vietati:
 - a. gli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

- b. il deposito ed esposizione di materiali a cielo aperto non connessi con l'attività agricola;
 - c. l'apertura e l'ampliamento di cave.
- 4°. L'attività agrituristica è soggetta ai limiti di cui alla L.R. 25/1996 e smi.
- 5°. Le opere da realizzarsi in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 (Codice del paesaggio non dovranno recare un decremento dei valori ambientali paesaggistici presenti sul sito.
- 6°. E' consentita la realizzazione delle *strutture leggere* e delle *infrastrutture minori* prediligendo pavimentazioni permeabili.
- 7°. Il recupero degli edifici esistenti del complesso dell'ex fornace Anzil ad usi non solo agricoli, compresa la formazione di un "eco villaggio" è ammessa previa stipula di convenzione con il Comune, al fine di garantire le finalità di tutela della natura, di sostenibilità ambientale, di fruizione turistica a basso impatto e di sviluppo del Parco. Tale convenzione stabilirà la percentuale delle funzioni ammesse, le aree da assoggettare a passaggio o ad uso pubblico, le modalità di fruizione ed eventuali orari di accesso al pubblico, eventuali tariffe agevolate per i residenti del Comune, oltre a definire le opere infrastrutturali e la gestione degli scarichi di tipo separato.

Art. 4 - Zone dei parchi strutturati, aree di sosta

Comprende le zone ritenute idonee a concentrare un eventuale carico di visitatori senza danneggiare l'ambiente circostante. Tali zone interessano prevalentemente le aree di proprietà pubblica già utilizzate (o potenzialmente utilizzabili) a tale scopo ed alcune aree private di limitata estensione disposte lungo lo sviluppo del parco.

Fatte salve le norme del P.A.I.R. allegate, valgono le norme seguenti.

Destinazioni d'uso: Sono consentite le attività funzionali alla gestione del parco e alla fruizione culturale, didattica e ricreativa, le attività ricettive, le attività di ricerca, la realizzazione di percorsi a carattere agricolo, didattico-naturalistico, di interventi e di opere di difesa, attiva e passiva, per la sistemazione di situazioni di dissesto o pericolo, in atto e potenziali. E' inoltre ammessa l'attività agricola (compresi impianti tecnologici strettamente a servizio delle attività agricole, quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e reti antigrandine e/o antiparassitarie) e l'agriturismo ai sensi della normativa vigente, la trasformazione e vendita diretta di prodotti locali, le fattorie didattiche.

E' vietata l'*edificazione*.

E' consentita la realizzazione delle *infrastrutture minori* qualora queste siano necessarie alla gestione del parco e al suo sviluppo e di parcheggi di relazione con fondo naturale o in misto di cava stabilizzato.

E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* solo se finalizzate alla fruizione del parco o alla vendita di prodotti agricoli e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio:

- superficie coperta max: 100 m² complessivi, realizzabili anche in più interventi
- altezza max: 3 m

Gli interventi sopra elencati sono realizzabili secondo le procedure di legge e previo parere dell'ente gestore del parco, il quale può dettare prescrizioni nel merito dell'ubicazione, delle dimensioni e della tipologia dei manufatti e degli interventi accessori di inserimento ambientale.

E' ammessa la ristrutturazione con ampliamento fino a 200 m³ e 150 m² di superficie coperta di edifici e strutture esistenti da destinare per usi agricoli, ricettivi, ricreativi, culturali e per la trasformazione e vendita di prodotti agricoli del parco. Gli ampliamenti collocati entro 20 m dal fiume Stella e dal Fiume Taglio non possono essere realizzati sul lato dell'edificio affacciato verso il fiume ed il progetto potrà interessare la sopraelevazione e/o la parte retrostante e/o laterale degli edifici rispetto al Fiume.

Ove indicato in zonizzazione le zone dei parchi strutturati sono computate come aree S – standard urbanistici.

Per la possibile concentrazione dei visitatori in queste zone si ritiene possano essere considerate quali aree sensibili e quindi si vieta la posa delle antenne di telefonia mobile.

Art. 5 - Ponti ciclopedonali

Sono individuati con simbolo in zonizzazione i ponti ciclopedonali finalizzati al completamento delle reti di mobilità lenta di area vasta. Fatte salve le normative PAIR e ZCS nei ponti dovranno essere previsti passaggi per la fauna selvatica a lato o sotto il piano calpestabile.

Art. 6 - Evidenze archeologiche

Nelle tavole di zonizzazione sono individuate con apposita simbologia le "zone di interesse archeologico", identificate dall'archivio regionale IPAC. Nei lotti individuati è vietata l'edificazione. Per scavi o movimenti terra superiori a 50 cm di profondità prima di dar corso a qualsiasi opera il committente dei lavori dovrà comunicare la natura dei lavori da eseguirsi alla competente Soprintendenza oltre alla data di inizio dei lavori. La comunicazione deve essere trasmessa almeno 15 gg prima dell'avvio dei lavori stessi. E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione di reperti archeologici.

Sono consentite attività di studio, di ricerca, scavo, condotte o promosse dalla Soprintendenza o da Enti di ricerca e il loro inserimento all'interno del sistema dei percorsi volti alla conoscenza e alla fruizione del territorio. Sono ammesse le opere per la messa in sicurezza dei reperti, comprese eventuali coperture/tettoie.

Art. 7 - Distanze allevamenti zootecnici

Ai fini urbanistici sono da considerarsi "a carattere industriale" gli allevamenti zootecnici con capacità di ricovero superiore a 50 UBA. Tali allevamenti non sono ammessi entro il parco.

Per gli allevamenti con capacità inferiori, a carattere "non industriale", ove ammessi dalle presenti norme, gli edifici per il ricovero degli animali e le aree destinate alla stabulazione libera degli animali devono rispettare le seguenti distanze:

- a) da zone A, B, C e da zone per servizi ed attrezzature collettive: min 6 m per numero di UBA e comunque non inferiore a 150 m;
- b) da abitazioni estranee all'azienda: min 3 m per numero UBA e comunque non inferiore a 50 m.

Ove sia dimostrato (tramite modellizzazione del flusso emissivo) che per localizzazione rispetto ai venti prevalenti o per i metodi e le cautele adottate non sia causata insalubrità ambientale la distanza può essere ridotta fino al 50% ma non inferiore a m 150 per la lett. a) e m 50 per la lett. b). Riduzione analoga è ammessa per gli allevamenti che svolgono attività di agricoltura biologica ai sensi delle norme sovraordinate. Sono esclusi dall'applicazione della presente distanza i ricoveri di animali aventi superficie lorda di pavimento inferiore a 20 m² o relativi ad allevamenti a carattere familiare.

Unità Bestiame Bovino Adulto (UBA) - Tabella di conversione.

Categorie di animali		UBA	N. capi per 50 UBA
Bovini adulti	> 24 mesi	1	50
Vitelloni	7-24 mesi	0,6	83
Manze	7-24 mesi	0,4	125
Vitelli	6 mesi	0,3	167
Suini da riproduzione		0,7	71
Suinetti	3 mesi	0,05	1000
Suini leggeri da macello	6 mesi	0,15	333
Suini pesanti da macello	9 mesi	0,23	217
Galline e fagiani da riproduzione		0,026	1923
Galline giovani e pulcini		0,0027	18519
Galline ovaiole		0,013	3846
Pollastre di allevamento e fagiani	6 mesi	0,005	10000
Polli da carne	3 mesi	0,0053	9434
Galletto	2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione		0,03	1667
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	0,023	2174
Anatre e oche da riproduzione		0,02	2500
Anatre, oche e capponi	6 mesi	0,01	5000
Faraone da riproduzione		0,008	6250
Faraone	4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		0,005	10000
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione		0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	0,003	16667
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		0,01	5000
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie		0,014	3571
Volpi		0,07	714
Ovini adulti		0,15	333
Caprini adulti		0,48	104
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)		0,18	278
Pesci da consumo (q.li)		0,1	500
Cinghiali e cervi		0,15	333
Daini, caprioli, mufloni		0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi		1	50
Altri cavalli e pony		0,6	83
Cavalli di razza finlandese		0,85	59
Puledri	< 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)		0,1	500
Lumache (consumo) q.li		0,1	500
Struzzi da riproduzione		0,1	500
Struzzi da carne		0,07	714

Art. 8 - Zona VAF - Zona di Valorizzazione Ambientale di Flambruzzo

Zona ubicata a sud ovest di Flambruzzo, sulla sponda sinistra dello Stella, caratterizzata, oltre dalla presenza del fiume, da piccoli corsi e specchi d'acqua, nonché da vegetazione arborea di interesse naturalistico idonea alla fruizione per scopi ricreativi e/o per il tempo libero.

Ndr: si confermano le norme vigenti del piano di Rivignano, come segue:

1. Trattasi di una zona ubicata a sud ovest di Flambruzzo, sulla sponda sinistra dello Stella, caratterizzata, oltre alla presenza del fiume, da piccoli corsi e specchi d'acqua, nonché da vegetazione arborea di interesse naturalistico.
2. In tale ambito territoriale gli interventi devono mirare ad una generale riqualificazione del contesto naturalistico ambientale, al fine di permetterne una maggiore fruizione per scopi ricreativi e/o per il tempo libero.

3. Attuazione con intervento indiretto, tramite P.A.C.
4. Fatte salve le normative PAIR e ZCS gli indici e i parametri previsti dal P.A.C. dovranno essere i seguenti:
 - distanza minima dai fabbricati: ml. 10,00 o pari a esistente se inferiore;
 - distanza minima dai confini: ml. 5,00 o pari a esistente se inferiore;
 - distanza minima dal ciglio stradale pubblico: ml. 7,50 o pari a esistente se inferiore;
 - rapporto di copertura massimo: 0,10 mq/mq;
 - altezza massima: ml. 4,00 o pari a esistente se superiore;
 - area per parcheggi: n. 1 posto macchine ogni 5 utenti e comunque non inferiore al 100% della superficie coperta totale prevista;
 - all'interno dell'area posto a ridosso del fiume Stella è interdetto il transito a qualunque automezzo ad eccezione dei veicoli a servizio di persone disabili e di servizio; la stessa non potrà essere utilizzata come area per parcheggio;
 - le componenti naturali di pregio esistenti sono conservate e ripristinate;
 - dovrà essere rispettato quanto indicato nella convenzione urbanistica Rep. n. 1467 e Fasc. 1616 del 13/03/1999 stipuata tra il Comune di Rivignano e la ditta Palmarussa srl.;
5. In occasione di eventuali varianti il P.A.C., dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali:
 - a) salvaguardia ambientale;
 - b) attività per il tempo libero: ristoro, attività motorie e ludiche con i relativi servizi ed attrezzature;
6. Il perimetro del P.A.C. potrà esser modificato fino ad una variazione superficiale del + / - 10%.

Art. 9 - Zona Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico "S"

Aree destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici e di interesse collettivo ai sensi della LR 5/2007 e smi. Nella tavola urbanistica vengono individuate le zone S computabili ai fini degli standard urbanistici e i servizi tecnologici esistenti (St).

Ndr: si confermano le norme vigenti del piano di Rivignano, come segue:

1. Trattasi delle aree destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici e di interesse collettivo previste dal P.R.G.C. ai sensi della LR 5/2007 e smi.
2. Fatte salve le normative PAIR e ZCS gli interventi devono risultare in armonia rispetto al contesto urbanistico/ambientale circostante.
3. Le attrezzature di interesse collettivo previste possono essere realizzate anche da associazioni, enti o soggetti privati, per ragioni di pubblico interesse. In tali fattispecie deve essere preventivamente stipulata apposita convenzione con il Comune, attraverso la quale vengono disciplinati i rapporti fra i soggetti contraenti, con particolare riguardo alle modalità di realizzazione e di gestione degli impianti, dei quali deve comunque esserne assicurato l'uso pubblico. Indici e parametri nel caso di intervento di iniziativa privata:
 - H (max) = ml 7,00 o pari ad esistente se superiore;
 - Q (max) = mq/mq 0,50;
 - Dc, De, Ds = non minore di ml 6,00.
4. Nella zona SC-LI (laboratorio dell'Ente Tutela Pesca) è fatto salvo quanto previsto dall'accordo di programma vigente con la Regione.

Art. 10 - Zona A (area di Villa Ottelio)

Tale zona comprende il complesso edilizio della Villa, soggetto a Piano di Recupero, e parte del parco adiacente.

Fatte salve le normative PAIR e ZSC valgono le seguenti norme (*norme vigenti del piano di Rivignano, Ndr*):

- A. Destinazioni d'uso:
 - a. residenziale;
 - b. servizi;
 - c. artigianale di servizio alla residenza;

- d. alberghiera e agrituristica, ricettivo-complementare;
 - e. direzionale per quanto riguarda: sedi di enti e associazioni, istruzione, ricerca, ricreativa ad esclusione di golf e di banche.
 - f. commerciale al dettaglio, esclusi quelli con superficie di vendita superiore a mq 400;
 - g. attività di uso o interesse pubblico e/o collettivo connessa con il carattere turistico culturale della zona (sedi di associazioni, di partiti, per il culto e le attività ad esso connesse, strutture per la cultura, sedi di uffici comunali distaccati, sale per il tempo libero, locali notturni e simili).
1. Sono vietati:
- a. depositi e magazzini da adibirsi ad attività di commercializzazione all'ingrosso;
 - b. macelli, stalle e porcilaie di qualsiasi dimensione, allevamenti di animali, scuole di addestramento di animali;
 - c. nuovi usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione, o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale. In particolare sono vietati nuovi usi comportanti necessariamente transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, o compresi nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe.
- B. Indici.
- 1. Per restauro, risanamento conservativo, conservazione tipologica e per tutti gli interventi sull'esistente le altezze degli edifici non possono superare le preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive d'interesse storico-artistico.
 - 2. Per ristrutturazione di edifici incoerenti con il contesto storico, ampliamento e nuova costruzione l'altezza degli edifici non può superare l'altezza degli edifici circostanti e la distanza da edifici di interesse storico-artistico circostanti non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi esistenti.
 - 3. Gli edifici esistenti in lotti saturi o prossimi alla saturazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria possono essere integrati funzionalmente, per motivate esigenze, fino a mc 100 per ogni unità edilizia.
 - 4. Per nuove costruzioni la densità fondiaria non può comunque superare il 50% della densità fondiaria media della zona e l'indice di fabbricabilità fondiaria non dovrà in nessun caso superare, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, i 5 mc/mq salvo quanto previsto dal comma 3.
 - 5. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni edilizie e nelle loro aree di pertinenza devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di costruzione.
- C. Attuazione.
- 1. Le opere sono realizzate mediante P.A.C., rispettante il perimetro previsto in zonizzazione, rispetto al quale potrà esserci una variazione di superficie territoriale non superiore al +/-10%.
- D. Disposizioni particolari.
- 1. I P.A.C. garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche e ambientali esistenti, attraverso la promozione di interventi di recupero partenti da un approfondito studio degli insediamenti, sia nelle loro caratteristiche fisiche, sia nelle implicazioni di natura economico-sociale.
 - 2. Corrispondentemente alle categorie previste in zonizzazione i P.A.C. prevedono i seguenti tipi di intervento:
 - a. in zona A1: restauro;
 - b. in zona A2: conservazione tipologica;
 - c. in zona A3: ristrutturazione edilizia;
 - d. in zona A5: demolizione senza ricostruzione;
 - e. in zona A6: nuovi edifici;
 - f. in zona A7: divieto di nuovi edifici.

In assenza di P.A.C. sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro, senza alterazione di volumi esistenti e di morfologia storica.
 - 3. Sono ammessi interventi per il superamento delle barriere architettoniche nel rispetto del contesto architettonico e paesaggistico.

Art. 11 - Ormeggi

Nelle aree indicate con simbolo in zonizzazione e nei parchi strutturati con sponde non occupate da habitat di interesse comunitario sono ammessi ormeggi per piccole imbarcazioni (massimo 5 4 natanti) e discese per i Kayak. Fatte salve le normative PAIR e ZCS tutti gli interventi devono avere la seguente tipologia:

- a. garantire il pubblico accesso al fiume ed alle aree demaniali;
- b. evitare riduzioni delle sezioni idrauliche del fiume;
- c. evitare le pavimentazioni del suolo, ad eccezione delle discese in calcestruzzo, di larghezza max 5,5 3 m;
- d. essere caratterizzati da basso impatto ambientale e utilizzare materiali che si armonizzino con il contesto naturalistico esistente (pontili in legno);
- e. interessare le sponde per una lunghezza massima di 12 m;
- f. garantire che l'eventuale illuminazione non disturbi la fauna locale.

E' comunque recepita l'area oggetto di concessione demaniale a Rivarotta, che deve comunque inserirsi nel contesto ambientale esistente arrecando il minimo impatto.

Entro la ZSC gli ormeggi interessanti sponde con habitat di interesse comunitario debbano essere realizzati con strutture removibili e reversibili in legno; non dovranno essere realizzate pavimentazioni del suolo in calcestruzzo, neppure per le discese, e i percorsi di accesso agli ormeggi non dovranno danneggiare habitat di interesse comunitario. (Decr. VAS 20/12/18).

Per l'ormeggio a sud di Flambruzzo presso la confluenza tra Taglio e Stella si prescrivono pontili del tipo in legno, eventualmente coperti, e percorsi di accesso agli stessi che non danneggino l'habitat prioritario.

Art. 12 - Norme geologico-idrauliche

Le presenti norme costituiscono parte integrante e sostanziale delle N.T.A. della variante al P.R.G.C..

Le norme sono divise nelle seguenti due sezioni:

- 1) Norme a carattere geologico (Capo I)
- 2) Norme a carattere idraulico (Capo II)

Capo I: Disposizioni generali – Ambito geologico

Art.1 – Specifiche tecniche generali – Ambito geologico

Tutti i progetti che prevedano l'interazione con i terreni e il loro assetto geologico, idrogeologico e morfologico sono sottoposti alle disposizioni delle norme del DM.14.01.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) e Circ. 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP., delle Norme di Attuazione del P.A.I.L..

Le norme del P.A.I.L. assumono carattere sovraordinato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni locali.

In merito a quanto previsto dal DM 14.08.2008 ai paragrafi: 6.1. Disposizioni generali, 6.2. Articolazione del progetto e 6.4. Opere di fondazione. Si evidenziano le prescrizioni generali da osservare:

- *Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese dalle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali;*
- *I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica devono essere esposti in una specifica relazione geologica;*
- *Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell'opera o dell'intervento e alle previste modalità esecutive;*
- *Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e modellazione geotecnica unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla prescrizione delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica;*
- *La caratterizzazione e modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio;*

- In funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico, che deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche;
- Nel caso di costruzioni o interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali;
- Le opere geotecniche devono essere verificate nei confronti dei possibili stati limite ultimi (SLU), stati limite di esercizio (SLE) e di sollevamento e sifonamento;
- Le strutture di fondazione devono rispettare le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio e le verifiche di durabilità;
- Devono essere valutati gli effetti della costruzione dell'opera sui manufatti attigui e sull'ambiente circostante;
- Nel caso di fondazioni su pali, le indagini devono essere dirette anche ad accertare la fattibilità e l'idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque nel sottosuolo.

Art.2 – Zonizzazione geologico-tecnica

Le norme geologiche di Piano si applicano a qualsiasi intervento pubblico o privato che comporti trasformazione urbanistica, edilizia o infrastrutturale del territorio.

Art. 2.1 Zona Z3/4

Vengono raggruppati i depositi di *Ghiaia e sabbia con limo ed argilla – GSM*. Le caratteristiche geotecniche sono piuttosto scadenti in superficie e discrete a profondità maggiori di 3-6 m.

La falda freatica è presente a profondità comprese tra 0,0 e 3,0 m dal p.c..

La documentazione per le nuove edificazioni, interventi di adeguamento e miglioramento su edifici esistenti e interventi locali che prevedano interventi in fondazione e/o per ampliamenti deve essere correlata da:

- Relazione geologica, geotecnica e sismica;

Le indagini geognostiche devono essere di tipologia e numerosità adeguate, secondo i criteri previsti dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 dalle NTC 2008 e dalla Tab. C6.2.1 della Circ.2.2.2009 n.617, in grado di definire la modellazione geologica e geotecnica in relazione alla tipologia dell'opera, fornire i dati d'ingresso per il calcolo dell'azione sismica e verificare la stabilità del complesso opera-terreno.

Il numero di verticali da indagare deve essere sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica e verificare la stabilità nei confronti dei cedimenti e la suscettibilità alla liquefazione.

Dovranno essere realizzate indagini geofisiche dirette atte al calcolo delle $V_{s,30}$ e misure di frequenza fondamentale del terreno.

Per le nuove edificazioni non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli edifici esistenti non è allessa la realizzazione o l'ampliamento di locali interrati.

Nelle zone dove l'opera in progetto preveda interazioni con il livello di falda dovranno essere eseguite indagini specifiche atte ad accertare le condizioni di sicurezza dello scavo e le problematiche degli eventuali emungimenti nei confronti delle opere contigue.

Art. 2.2 Zona Z4/5

Vengono raggruppati i depositi costituiti prevalentemente da *Sabbia e limo – SM*. Le caratteristiche geotecniche sono complessivamente scadenti in misura maggiore rispetto alla zona Z 3/4, con miglioramento a profondità maggiori di 3-6 m.

La falda freatica è presente a profondità comprese tra 0,0 e 3,0 m dal p.c..

Valgono le medesime norme generali contenute nell'Art 2.1 Zona 3/4 con la raccomandazione di incrementare il livello di attenzione nella pianificazione delle indagini geognostiche e geofisiche.

Art. 3 – Suscettibilità alla liquefazione

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione intendendo con tale termine quel fenomeno associato alla perdita di resistenza al taglio o all'accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbioso-limosi sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate.

La suscettibilità alla liquefazione del terreno deve essere valutata sulla base di prove in sito esplorando un numero di verticali adeguato all'importanza dell'opera e all'estensione dell'area d'intervento e sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica.

Nel territorio indagato la verifica alla liquefazione deve essere sempre eseguita e costituire il presupposto per la presentazione della richiesta del titolo abilitativo edilizio.

La verifica va condotta secondo le metodologie di analisi previste dal Paragrafo 7.11.3.4.3 del DM.14.01.2008 e C7.11.3.4 della Circolare 02.02.2009.

Per terreni risultati suscettibili al fenomeno della liquefazione, con conseguenze su capacità portante e stabilità di fondazioni, ai sensi del parere del Servizio Geologico Regionale del 23.06.2015 (Prot. N. 17148/P), si prescrive l'inedificabilità.

Capo II: Disposizioni generali – Ambito idraulico

Art.1 – Norme P.A.I.R.

Alle presenti N.T.A. sono recepite integralmente le norme P.A.I.R. (approvato con D.P.Reg. N. 28 in data 1 febbraio 2017 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 7 allegato al B.U.R n. 6 del 8 febbraio 2017) e riportate in allegato.

Art. 2 – Zone F, P3 e P2 del P.A.I.R.

Per le aree P.A.I.R. individuate con pericolosità F, P3 e P2, sono recepite integralmente le norme P.A.I.R..

Art. 3 – Zone P1 - Pericolosità Moderata del P.A.I.R.

Le norme P.A.I.R., ai sensi del relativo Art. 12 – *Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1*, indicano che la disciplina delle aree P1 deve essere realizzata dalla pianificazione urbanistica e territoriale.

Art. 4 – Norme Zone P1 – Pericolosità moderata

Nelle aree classificate a pericolosità idraulica moderata P1, sono consentiti tutti gli interventi ammessi nelle aree P2 (Art. 11 del P.A.I.R.).

Ai fini del rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale del permesso di costruire, ovvero Denuncia di inizio attività (o, nel caso di opere pubbliche, in fase di approvazione definitiva), relativo ad ogni opera o urbanizzazione che comporti aggravio al regime idraulico attuale, il soggetto richiedente, in funzione della classe di intervento individuata in base al valore di superficie impermeabilizzata potenziale (S_{tot}), riportate nella seguente tabella:

Classe di intervento	Soglie
1 – Trascurabile impermeabilizzazione potenziale	$S_{tot} < 0,02$ ha
2 – Modesta impermeabilizzazione potenziale	$0,02 \leq S_{tot} < 0,10$ ha
3 – Significativa impermeabilizzazione potenziale	$S_{tot} \geq 0,10$ ha

Tab. 4 – Classi di intervento

dovrà adottare i criteri ed allegare agli altri elaborati progettuali la documentazione seguente:

1 – Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Criteri

- Portata scaricabile massima pari a 20 l/s/ha indipendentemente dalle condizioni dello stato di fatto, oppure alternativamente si può procedere al calcolo specifico dell'invarianza per l'area in esame.
- Volume minimo di compenso pari a 100 m³/ha di S_{tot} .

Documentazione

- Asseverazione del progettista di compatibilità idraulica, adozione di buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili e progettazione di adeguate opere e misure di compensazione. Non è possibile incorporare artificialmente le superfici in modo da evitare lo studio di compatibilità idraulica.

2 – Modesta impermeabilizzazione potenziale

Criteri

- Dovrà essere garantita l'invarianza idraulica mediante opere idrauliche di compensazione dei maggiori deflussi derivanti dalla realizzazione dell'opera a seguito di eventi idrometeorologici con $T_r = 50$ anni.
- Portata scaricabile massima pari a 20 l/s/ha indipendentemente dalle condizioni dello stato di fatto, oppure alternativamente si può procedere al calcolo specifico dell'invarianza per l'area in esame.
- Volume minimo di compenso pari a 100 m³/ha di S_{tot} .

Documentazione

- Non è possibile scorporare artificialmente le superfici in modo da evitare la documentazione riportata nei punti successivi.
- Relazione di compatibilità idraulica comprensiva di: valutazione delle portate fluenti scaricabili, individuazione del volume minimo d'invaso, calcolo dei tiranti idrici, dimensionamento dell'organo di regolazione in sezione di chiusura, dimensionamento e verifica della rete di raccolta acque meteoriche, comprese eventuali vasche di prima pioggia e trattamenti acque di dilavamento piazzali.
- Planimetria, profilo sezioni e particolari costruttivi della linea di raccolta acque meteoriche e delle opere di regolazione e compensazione.

3 – Sensibile impermeabilizzazione potenziale:

Criteri

- Dovrà essere garantita l'invarianza idraulica mediante opere idrauliche di compensazione dei maggiori deflussi derivanti dalla realizzazione dell'opera a seguito di eventi idrometeorologici con $T_r = 50$ anni.
- Portata scaricabile massima pari a 20 l/s/ha indipendentemente dalle condizioni dello stato di fatto, oppure alternativamente si può procedere al calcolo specifico dell'invarianza per l'area in esame.
- Il minimo valore di volume invasato non potrà essere inferiore ai seguenti valori di riferimento (in relazione alla S_{tot}):
 - o 300 m³/ha per aree residenziali;
 - o 400 m³/ha per aree industriali;
 - o 600 m³/ha per nuova viabilità.
- Si dovrà comunque adottare il maggiore tra il volume minimo ed il volume calcolato.

Documentazione

- Non è possibile scorporare artificialmente le superfici in modo da evitare la documentazione riportata nei punti successivi.
- Relazione di compatibilità idraulica comprensiva di: valutazione delle portate fluenti e scaricabili, individuazione del volume minimo d'invaso, calcolo dei tiranti idrici, dimensionamento dell'organo di regolazione in sezione di chiusura, dimensionamento e verifica della rete di raccolta acque meteoriche, comprese eventuali vasche di prima pioggia e trattamenti acque di dilavamento piazzali.
- Planimetria, profilo sezioni e particolari costruttivi della linea di raccolta acque meteoriche e delle opere di regolazione e compensazione.